

CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E

DISTRIBUZIONE DEI GENERI ALIMENTARI PER NUCLEI FAMILIARI IN

STATO DI BISOGNO TRAMITE CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILE DI

PROPRIETA' COMUNALE

PARTI CONTRAENTI:

COMUNE DI CHIERI CODICE FISCALE 82000210011

....

ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE _____ CODICE

FISCALE _____

REPERTORIO N.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

in Chieri, in una sala del civico palazzo

P R E M E S S O

- che il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2018 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Piemonte con la L.R. 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la

complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”, crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e alle attese dei cittadini;

- che in base all’art. 56 del D.Lgs 117/2018, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- che _____ risulta iscritta al Registro Regione Piemonte del Volontariato con provvedimento del _____ n. decreto _____;

- che il Comune di Chieri intende avvalersi della prestazione di _____ per il raggiungimento in forma economica e funzionale dei propri scopi istituzionali in materia di assistenza e solidarietà in una logica di sussidiarietà, in base ai seguenti presupposti;

- che il COMUNE DI CHIERI, con determinazione dirigenziale n. _____ ha aggiudicato a _____ la presente convenzione

TUTTO CIO' PREMESSO

T R A

1. _____, il quale, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, agisce nell’esclusivo interesse del COMUNE DI

CHIERI, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Politiche Sociali;

E

2. _____, nato a _____ il _____ e residente a Chieri in

_____, IN qualità di _____

dell'Organizzazione del Terzo Settore _____ (di

seguito indicata per brevità anche come O.T.S.);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa, gli atti e i documenti ivi richiamati, conservati nella raccolta degli originali del Comune di Chieri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il COMUNE DI CHIERI (di seguito. "Comune") concede in uso a

_____ (di seguito "O.T.S.") che nella persona del

_____ accetta, i locali destinati al servizio di RACCOLTA E

DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI PER I NUCLEI FAMILIARI IN

STATO DI BISOGNO, evidenziati nella planimetria allegata al presente atto

(allegato 1) siti in Chieri, Ex Aera Scotti, consistenti in una porzione di

capannone della superficie di circa mq, in cui allestire e gestire il centro

di raccolta e distribuzione dei generi alimentari.

2. Tale struttura è finalizzata alla creazione di un polo logistico centrale che

funga sia da spazio di solidarietà e da snodo per le merci (alimentari e non

solo).

3. La durata della convenzione è stabilita per **tre anni** a decorrere dal giorno

_____ data di consegna dei locali.

4. L'O.T.S. si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni ed i

regolamenti per l'uso dei locali, che siano stati portati a sua conoscenza.

5. Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto concerne il possesso, da parte dell'O.T.S., di tutti i requisiti di legge eventualmente previsti per l'esercizio della propria attività e per l'inadempimento di eventuali obbligazioni dell'O.T.S. nei confronti di terzi.

Art. 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è espletato gratuitamente, ha come destinatari le famiglie residenti nel Comune di Chieri in stato di bisogno e consiste nella conduzione dei locali assegnati per la realizzazione delle attività indicate nel progetto presentato per la gestione del Centro (conservato agli atti del Comune Prot. _____), che si considera parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente allegato.

2. Tutte le attività dovranno svolgersi nei tempi e modi consentiti dalle misure di contenimento dell'emergenza Coronavirus, in attuazione delle disposizioni delle autorità competenti nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento del contagio.

3. L'O.T.S. provvede a propria cura e spese all'allestimento dei locali assegnati, alle manutenzioni dei locali e delle attrezzature e degli impianti occorrenti e a quant'altro necessario e funzionale per dare corso alle attività del Centro.

4. L'O.T.S. si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle

interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

5. L'O.T.S. garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse. In particolare, con riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. l'O.T.S. provvederà a dotare, qualora necessario, i volontari dei dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo.

6. Il Comune è tenuto a comunicare al Coordinatore nominato dall'O.T.S. ogni evento che possa incidere sulla corretta esecuzione della presente convenzione.

7. L'O.T.S. al termine di ogni anno predisporre una relazione illustrativa delle attività complessivamente attuate in collaborazione con il Comune.

8. Agli operatori dell'O.T.S. si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

9. L'O.T.S. garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2018, come da polizza assicurativa stipulata con la Compagnia _____, che deve essere consegnata in copia al competente ufficio comunale, unitamente alla ricevute dei premi versati per il rinnovo della medesima.

Art. 3 - ORARI DI APERTURA

1. L'orario di apertura dovrà essere funzionale allo svolgimento delle attività del Centro.

2. L'O.T.S. si impegna ad adottare le misure idonee a prevenire situazioni conflittuali con gli altri soggetti assegnatari di locali limitrofi nonché il degrado fisico dell'area adiacente il Centro, con particolare riferimento al disturbo che possono provocare le attività adiacenti il Centro.

Art. 4 - ONERI DEL COMUNE

1. Il Comune si obbliga a consegnare i locali all'atto della stipula della convenzione.

2. Sono a carico del Comune:

- la concessione in uso gratuito dei locali sino alla scadenza;

- le spese di manutenzione straordinaria dei locali;

3. Il Comune sostiene l'O.T.S. per le spese di investimento da sostenersi in fase di avvio del progetto relative ai lavori di adeguamento dei locali, agli allestimenti ed alle eventuali migliorie di *layout* degli spazi con un contributo economico una tantum fino all'importo massimo di € 30.000,00 (trentamila/00) erogato in soluzione anticipata ma comunque soggetto a successiva rendicontazione; i beni e le migliorie oggetto di tale finanziamento verranno comunque acquisiti alla proprietà del Comune.

4. Il Comune sostiene l'O.T.S. per le spese di gestione delle attività del Centro con un contributo economico annuale fino all'importo massimo di € 8.000,00 (ottomila/00) per il primo anno e fino all'importo massimo di € 4.000,00 per le annualità successive, con modalità di liquidazione e di rendicontazione di seguito specificate.

Art. 5 - ONERI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE

1. L'O.T.S. sarà tenuta al rispetto delle destinazioni d'uso dichiarate in sede di gara, nel rispetto del presente convenzione.

2. Sono a suo carico:

- le spese relative all'organizzazione e alla gestione delle attività previste dal progetto, compresa la promozione e pubblicizzazione delle stesse;
- le spese di manutenzione ordinaria, le spese per la pulizia dei locali assegnati;
- le spese di telefonia e collegamento internet;
- le spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento/raffrescamento, Tari;
- le spese per l'adeguamento non strutturale dei locali alle attività svolte, compresi arredamento, traslochi eventuali, attrezzature varie necessarie per lo svolgimento dell'attività.

3. Per i lavori di adeguamento e miglioria, indicati in sede di offerta e proposti nel corso della durata contrattuale, L'O.T.S. , tramite un professionista iscritto all'albo appositamente incaricato, dovrà redigere apposito progetto tecnico definitivo e relativi allegati (elaborati grafici, schede tecniche, relazioni, computo metrico estimativo, crono-programma) da presentarsi in formato cartaceo, agli uffici competenti in materia di edilizia privata del Comune di Chieri, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., ai fini del rilascio dei vari titoli autorizzativi (Permesso di Costruire, SCIA, CILA e altro). L'O.T.S. è tenuta ad eseguire ciascuna opera, contenuta nel succitato progetto tecnico definitivo, entro i termini massimi che conseguono dai vari titoli edilizi, come previsti dalle suaccennate disposizioni di legge.

4. A seguito dell'esecuzione di opere, l'O.T.S. dovrà produrre l'attestato di

prestazione energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte. L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, prima del suddetto collaudo delle opere.

5. Resta inteso che tutte le opere inerenti ad interventi edilizi di qualunque tipologia, effettuate in assenza di regolari permessi di costruire o titoli autorizzativi non ritenuti conformi alle autorizzazioni o concessioni amministrative secondo le normative vigenti da parte degli uffici comunali competenti in materia di edilizia privata, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi esistente alla consegna degli impianti.

Art. 6 – IMPEGNI E RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DEL

TERZO SETTORE

1. L'O.T.S. si impegna a:

- assumere la titolarità delle autorizzazioni/licenze necessarie allo svolgimento dell'attività, nonché la titolarità dei contratti e dei pagamenti nei confronti degli operatori e di tutti coloro che a qualsiasi titolo concorrono alla realizzazione delle iniziative;
- rispettare tutti gli obblighi assistenziali, previdenziali e contributivi per quanto riguarda personale ingaggiato, nonché le norme sulla sicurezza sul lavoro;
- stipulare adeguata polizza assicurativa R.C.;

- assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a cose o persone derivanti dall'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili dell'Amministrazione Comunale ricevuti in consegna;
- svolgere un'opera di sorveglianza negli spazi adibiti ad attività;
- assicurare la pulizia degli spazi interni e adiacenti durante e al termine di ogni attività;
- garantire in qualsiasi momento ai funzionari dell'Amministrazione Comunale completa libertà di accesso e di ispezione agli spazi, ampia e tempestiva informazione in caso di interventi di manutenzione sulla struttura, nonché sulla preparazione e svolgimento delle iniziative;
- ripristinare gli spazi, al termine del periodo di assegnazione, nelle condizioni originarie di consegna, salvo il normale deperimento d'uso;
- assumere il rischio di eventuali disavanzi di gestione;
- programmare annualmente l'attività e predisporre a consuntivo un rendiconto di autovalutazione sull'andamento del Centro.

2. L'O.T.S. si impegna inoltre a garantire:

- la presenza di un operatore stabile e qualificato con funzioni di coordinamento interno e che possa garantire un contatto immediato per l'Amministrazione Comunale;
- il rispetto degli orari e dei giorni di apertura dichiarati nel progetto;
- il controllo dell'uso corretto di tutta la struttura da parte degli utenti tramite personale opportunamente formato;
- il controllo dello stato generale del locale e delle aree esterne adiacenti al termine dell'eventuale utilizzo da parte di terzi;
- la più ampia collaborazione agli organi di controllo che per ragioni

d'istituto debbano procedere ai controlli di competenza.

3. Il Comune non è responsabile del rapporto che intercorre tra il l'O.T.S. e i relativi associati o impiegati nel servizio, nonché di eventuali danni causati dagli stessi a terzi, nell'esercizio delle funzioni a loro assegnate. La mancanza, la carenza o il venir meno degli impegni di cui sopra, potrà essere motivo di risoluzione del contratto da parte del Comune, anche in corso di attività.

4. E' fatto obbligo all'O.T.S. di provvedere alla voltura e al rinnovo, per gli impianti in cui è previsto dalla norma, del Certificato Prevenzione Incendi (CPI).

Art. 7 RENDICONTAZIONE

1. Il Comune si impegna a rimborsare all'O.T.S. le spese effettivamente sostenute e documentate relative alle attività di cui alla presente convenzione nei limiti di cui al precedente art. 4. In particolare saranno rimborsate le spese rientranti nella seguente elencazione, nei limiti indicati al precedente art. 4.

2. Sono ammesse a rimborso le seguenti tipologie di spese:

A) una quota parte delle spese generali di funzionamento dell'organizzazione desunta annualmente dai bilanci approvati dall'O.T.S. nel corso dei 3 anni che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in:

- spese per il preventivo addestramento e la formazione dei volontari;
- generi alimentari di prima necessità;
- convegni, iniziative pubbliche, promozione e sensibilizzazione;
- spese telefoniche, fax, postali e simili;
- spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento/raffrescamento, Tari;

	<ul style="list-style-type: none"> • cancelleria, valori bollati, stampati; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • certificazione e vidimazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • libri, riviste e cataloghi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • stampa informativa e pubblicità; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • partecipazione ad iniziative sociali e di solidarietà; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • assistenza e beneficenza a persone fisiche; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione delle attrezzature per uso ufficio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione straordinaria, bolli, assicurazioni e costi diversi degli automezzi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese per consulenze, collaborazioni e tenuta contabilità; spese bancarie ed oneri finanziari; 	
	B) spese assicurative per i volontari che prestano attività.	
	C) le spese sostenute dai volontari per l'esecuzione delle attività previste in convenzione:	
	<ul style="list-style-type: none"> • spese di viaggio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • rimborso dei pasti e consumazioni varie; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • acquisto di eventuali attrezzature, strumentazioni, materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • rimborsi chilometrici per attività di cui alla presente convenzione, effettuati con autovetture di proprietà dei volontari e dell'O.T.S. con riferimento al rimborso previsto per auto di media cilindrata nelle tabelle ACI in vigore, nella misura di Euro 0,46/Km; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • eventuali spese sostenute dall'O.T.S. per indumenti e protezioni individuale di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m; 	

- le spese di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 sostenute dai volontari e giustificate con autocertificazione.

Le spese di cui alle lettere A) e B) e in generale le spese da rimborsare in quota parte saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'O.T.S.

3. La liquidazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 70% dell'importo complessivo in soluzione anticipata;
- il saldo, pari al 30% restante a consuntivo, previa valutazione da parte del Comune della relazione sull'andamento del servizio e della rendicontazione complessiva delle spese sostenute.

Art. 8 - PENALI

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, in relazione agli obiettivi fissati e, nel caso in cui si riscontrino inadempienze, ritardi o negligenze nella gestione del servizio, il Dirigente competente provvede a contestarle all'O.T.S., che ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni; al termine del procedimento di contestazione, il Dirigente valuta l'eventuale applicazione di una penalità da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 50,00 per ogni inadempienza, che potrà essere detratta dal contributo dovuto all'O.T.S..

2. L'O.T.S. è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

3. L'importo della penalità sarà trattenuto dal contributo dovuto all'O.T.S.

Art. 9 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il Comune ha facoltà di disporre la risoluzione per inadempimento della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva

espressa), con effetto immediato a seguito di comunicazione, in forma di PEC

o di lettera raccomandata A/R e senza altra formalità, a fronte delle cause di

seguito elencate:

- Cessione della convenzione o cessione totale/parziale dei crediti o sub-concessione dei locali non autorizzata dal Comune;

- Effettuazione di modifiche strutturali ai locali senza la preventiva autorizzazione del Comune;

- Reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria;

- Grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dei locali;

- Gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del progetto di gestione del Centro;

- A seguito dell'applicazione di tre penali, comminate in base a quanto previsto al precedente art. 10, ancorché le stesse siano state contestate o impugnate dall'O.T.S.

- Reiterate inadempienze e/o negligenze, compresa la responsabilità, dolosa o colposa, a carico dell'O.T.S per danni e/o furti ai beni del Comune non eliminati dalla stessa anche a seguito di diffide formali ad adempiere;

2. Le parti possono recedere dalla convenzione liberamente e senza necessità di particolari motivazioni, prima della scadenza del termine di durata, con un preavviso di mesi 3 dalla data di cessazione delle prestazioni, da comunicare all'altra parte con Pec o raccomandata A/R. In tal caso nessun indennizzo è dovuto all'altra parte da colui che esercita detta facoltà.

Art. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Non è consentita la cessione del contratto.

Art. 11 - TERMINE DELLA GESTIONE

Al termine della gestione tutti gli interventi migliorativi realizzati dal Concessionario passano in proprietà del Comune senza che questi possa vantare alcun indennizzo da parte del Comune.

Il Comune procede, in contraddittorio con l'O.T.S. uscente, alla verifica dello stato dei locali e al controllo dei beni mobili presenti, acquisendo al patrimonio comunale quelli acquistati con il contributo finanziario del Comune.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie - non risolubili in via amichevole - che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Torino; è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 13 - RINVIO A NORME E REGOLAMENTI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia.
2. E' a carico dell'O.T.S. l'imposta di bollo gravante sulla presente convenzione, salvo esenzioni ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017).
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese relative all'eventuale registrazione d'uso sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comune di Chieri

L'O.T.S.
